

ACCORDO SINDACALE AZIENDALE DI SECONDO LIVELLO
Per l'applicazione dei benefici di cui all'art. 1, comma 47, della legge n. 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del dieci per cento

In data 2 maggio 2011, a Roma, si sono incontrati

La società PAM Master Franchising spa, con sede legale in Venezia San Marco 5278, iscritta al Registro delle Imprese di Venezia al numero 00370910275, partita IVA 00370910275, in persona del sig. Paolo Zanucco, procuratore (di seguito denominata "la società")

Le organizzazioni sindacali nazionali Filcams-CGIL in persona del sig. Fabrizio Russo, Fisascat-CISL in persona del sig. Ferruccio Fiorot e Uiltucs-UIL in persona del sig. Paolo Andreani

Premesso che:

- Con riferimento all'art. 1, comma 47, legge 220/2010 e con circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011, l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno fornito chiarimenti in relazione all'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione – per il periodo d'imposta 2011 – dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ad incrementi di produttività:

si conviene quanto segue

Per l'anno 2011 con il presente accordo sono recepite nella seguente intesa le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro dipendenti da aziende del terziario, Distribuzione e Servizi, ai sensi della citata circolare 3/E dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

La società, pertanto, applicherà dette agevolazioni fiscali agli istituti, così come disciplinati e specificati dal citato contratto collettivo nazionale di lavoro, che le Parti firmatarie la presente intesa convengono rispondere ai suddetti requisiti ovvero: il trattamento economico per il lavoro straordinario, supplementare, indennità forfettaria per lavoro straordinario, compensi per clausole elastiche e flessibili, lavoro a turno, lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro, lavoro notturno, premi variabili di rendimento e comunque ogni altra voce retributiva finalizzata ad incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione ed efficienza organizzativa, erogati nel 2011 a decorrere dalla data del presente accordo, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate.

L.C. S.

PAM Master Franchising spa

Filcams-CGIL

Fisascat-CISL

Uiltucs-UIL

